



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Istituto Comprensivo n° 7

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Orsini" Via Vivaldi n° 76 - 40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542 685100 - Fax 0542 684967 - SitoWeb: www.ic7imola.edu.it - e-Mail: boic85600p@istruzione.it - pec: boic85600p@pec.istruzione.it
Cod. Fisc.: 82003750377 - Cod. Mecc.: BOIC85600P - Cod. Fatturazione: UFGRJC - Codice IPA: istsc_boic85600p

Prot. (Vedi segnatura)

Data (Vedi segnatura)

Progetto PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Linea di investimento: Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica - Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322 - Titolo “Allinea...Menti 24/25” – CIG B5B0A47476 - CUP B24D21000460006

Alla Sez. di Pubblicità Legale / Albo on-line del sito
<https://www.ic7imola.edu.it>

Al DSGA

Alla piattaforma PNRR e agli atti

**Documento di stipula trattativa diretta interamente svolta attraverso centrale di committenza
CONSIP SPA - sezione MEPA relativo alla fornitura di beni e servizi –**

Trattativa diretta n. 5090878

Procedura mediante Affidamento diretto Trattativa Diretta con un unico operatore sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Codice identificativo progetto **M4C1I1.4-2024-1322 - CIG B5B0A47476 - CUP B24D21000460006**

PREMESSO CHE

- nel Capitolato d'oneri prot. 1875 del 12/02/2025 veniva individuato il valore stimato dell'appalto, da porre a base d'asta, in € 3950,00 IVA inclusa e onnicomprensivo di ogni onere;

- con prot. n. 1981 del 14/02/2025 questa Stazione Appaltante ha avviato una procedura di affidamento diretto con un unico operatore economico individuato attraverso indagine conoscitiva di mercato;
- con prot. 1981 del 14/02/2025 è stata acquisita la documentazione prodotta dall'operatore economico;
- con prot. 2086 del 18/02/2025 è stata ricevuta l'offerta dell'Operatore Economico;

PRESO ATTO	che dall'esame complessivo della documentazione e l'offerta economica di euro € 3237.00 IVA ESCLUSA ed € 3949.14 IVA COMPRESA risultano congrui e coerenti con le esigenze della scuola;
VISTO	la determina di affidamento prot. n° 2098 del 18/02/2025;
DATO ATTO	che la procedura messa in atto NON È UNA PROCEDURA NEGOZIATA, pur essendo annoverata nelle negoziazioni, ma trattasi di affidamento diretto puro disciplinato e normato dall'art. 1 comma 2 lett. A) della L.120/2020 e dall'art. 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023;
DATO ATTO	che per quanto detto la procedura non è soggetta agli obblighi di comunicazione e di pubblicità relativi alle procedure negoziate
CONSIDERATO	pertanto di poter procedere a mettere in chiaro quanto in premessa;

L'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Denominata ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 DI IMOLA
Sede legale: VIA VIVALDI N. 76
PEC: boic85600p@pec.istruzione.it
Cod. Fisc.: 82003750377
Codice univoco: UFGRJC

E

L'OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE (o.e.)

Denominato: ESIBIRSI SOC. COOP.
Sede legale VIALE GRIGOLETTI 72/E PORDENONE PN 33170
C.F. e P.IVA 01463820934

Danno luogo al presente atto di Stipula:

Art. 1 - Stipula

Si procede alla emissione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto della Stipula

Oggetto del presente atto è la fornitura di servizi **strettamente funzionali alla realizzazione del progetto in epigrafe**, precisamente l'erogazione di servizio di **personale esperto per la realizzazione del laboratorio Co-curricolare MUSICAL - PNRR DIVARI**.

Art. 3 - Valore economico, corrispettivi e modalità di pagamento

Il valore del presente atto di Stipula, desunto dalla offerta economica, è definito in euro 3237.00 IVA ESCLUSA ed euro 3949.14 IVA COMPRESA, onnicomprensivo di qualsiasi altro onere.

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla Fornitura.

Il corrispettivo verrà erogato a seguito della verifica dell'effettiva erogazione del servizio previsto.

Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di "split payment", usando il codice univoco di fatturazione elettronica UFGRJC. La fattura dovrà contenere il riferimento al **CIG** (Codice identificativo di Gara) **B5B0A47476** e al CUP **B24D21000460006**.

Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate.

Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;
- alla verifica del D.U.R.C. dell'Affidatario;
- alla verifica di regolarità fiscale dell'Affidatario;
- all'accertamento, da parte dell'Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 4 - Durata del contratto e termine massimo di consegna

L'esecuzione dovrà essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma, di *milestone e target* del PNRR e dovrà essere erogato nel periodo ricadente dal mese di **Febbraio 2025 al 30/06/2025** e comunque completato/a **entro e non oltre la data del 15/09/2025** a far data dalla stipula del contratto

La Stazione Appaltante, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, si riserva, in via del tutto

eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la Fornitura alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice.

L'opzione di cui al precedente punto sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, l'Esecutore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa in eccesso e in difetto tra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati dall'Affidatario, l'Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all'Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Art. 5 - Modalità di esecuzione e responsabilità dell'affidamento

L'Affidatario si impegna espressamente a:

- a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
- c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti dell'Istituto;
- d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura.

Il servizio dovrà essere svolto con le modalità indicate nel Capitolato d'onori prot. 1875 del 12/02/2025 controfirmato dall'Operatore Economico che qui si intende completamente richiamato, costituendo parte integrante del presente atto.

L'Affidatario dovrà eseguire l'Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.

L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili.

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della Fornitura.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa

L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della Fornitura, e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 6 Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto costituisce attuazione del progetto di cui all'oggetto e concorre alla realizzazione di *target* e *milestones* previsti nel Piano medesimo.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, l'Affidatario si impegna inoltre a garantire un contributo all'implementazione dei parametri misurati dagli indicatori comuni di cui al Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2021/2106/UE e, nello specifico, l'indicatore 7 «*Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati*», in quanto applicabile all'oggetto del presente Contratto. In particolare, l'indicatore dovrà essere misurato due volte l'anno rispetto al valore realizzato. I dati relativi all'indicatore saranno, dunque, oggetto di controllo da parte dell'Unità di missione per il PNRR.

L'Affidatario si impegna ad erogare i servizi nel rispetto delle *milestones* e dei *targets* della Missione.

L'Affidatario si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali fissate nel presente Contratto e negli altri documenti di gestione della Fornitura al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione delle *milestone* e dei *target* sopra citati, anche nel caso in cui le tempistiche venissero modificate, variate e/o prorogate.

La Stazione Appaltante, laddove obbligatorio, potrà richiedere all'Affidatario il rispetto dei principi CAM e di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «**DNSH**»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, l'Affidatario si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell'Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro **10 giorni** dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.

Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l’Affidatario si impegna altresì:

- durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle *milestones* e ai *targets* di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l’adozione di azioni correttive;
- a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria all’aggiornamento del sistema informatico, comprese le dichiarazioni e i documenti relativi al titolare effettivo;
- a consegnare all’Amministrazione Contraente specifici prodotti o *outputs* attestanti il completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma della Missione in epigrafe;
- a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità del PNRR. A tal fine, l’Affidatario dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all’aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello specifico, l’Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all’identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.

Art. 8 - Responsabilità per infortuni e danni

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o di terzi.

Art. 9 – Subappalto

Per la presente procedura, è ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 – Garanzia definitiva

Non viene richiesta la costituzione di garanzia definitiva a norma dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023.

Eventuali motivi per cui non viene richiesta la garanzia definitiva: esiguità del valore contrattuale.

Art. 12 – Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice, il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Il RUP effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice.

Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.

Il Contratto può parimenti essere modificato senza necessità di una nuova procedura, oltre a quanto previsto dal sopracitato comma 1 dell'art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;
- il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle successive modifiche.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai precedenti punti, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati

o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di affidamento;

- la modifica cambia l'equilibrio economico del Contratto o a favore dell'Affidatario in modo non previsto nel Contratto iniziale;
- la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del Contratto;
- un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente affidato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell'art. 120 del Codice.

Non sono considerate sostanziali, le modifiche al progetto proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

1. si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
2. si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

Il Contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 9 del Codice, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali al fine di ripristinare l'originario equilibrio del Contratto. Se le sopracitate circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del Contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il RUP e l'Esecutore, e successiva approvazione da parte del RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Istituto può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 13 – Penali

Fatta salva la responsabilità dell'Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:

- in caso di mancata esecuzione dei servizi nei termini l'Istituto **ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 DI IMOLA** si riserva il diritto di applicare una penale pari al 10% del valore contrattuale, ovvero chiedere il risarcimento dei danni, ovvero risolvere il contratto, salvo che il ritardo non sia imputabile all'o.e.

L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Istituto verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora l'Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 14 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del Codice, l'Affidatario non potrà pretendere dall'Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

L'Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

Art. 15 – Risoluzione e Clausole risolutive espresse

Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.

In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- accertamento da parte dell'Istituto della carenza di uno dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'Affidatario;
- cessazione dell'attività di impresa in capo all'Affidatario;
- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze: (i) perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; (ii) perdita del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della Fornitura; (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l'espletamento di tutte le attività che compongono la Fornitura;
- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;
- applicazione di penali, da parte dell'Amministrazione, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

- mancata consegna delle forniture tale da compromettere il rispetto delle *milestone* e dei *target* del PNRR;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- mancato possesso, in corso di esecuzione, della certificazione, laddove obbligatoria, richiesta per il rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto all'affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa (art. 119 del d.lgs. 36/2023).

Art. 17 – Cessione del credito

È fatto divieto all'affidatario di cedere il credito derivante dal presente atto di Stipula.

Art. 18 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea con firma digitale della stazione appaltante e scambio di comunicazione con l'operatore economico attraverso la piattaforma telematica Consip.

L'operatore provvederà a restituire firmato digitalmente il presente atto di Stipula.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico all'Autorità per legge.

Art. 19 - Disciplina del contratto

Laddove non disciplinato dal presente documento, si intendono richiamate le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia, incluso i decreti semplificazione, il D.lgs. 36/2023 e il c.c..

Art. 20 - Prescrizione in materia di Sicurezza su luoghi di lavoro

Il personale operante dell'Operatore economico individuato è tenuto, nell'espletamento dell'incarico, a rispettare le norme là contenute e le procedure di sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08

(ex Legge 626/94) nonché a cooperare con l'Istituto Committente per l'attuazione delle misure di prevenzione, tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. Le Parti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs 101/2018 riguardanti "le regole generali per il trattamento dei dati", si informa che i dati personali forniti verranno acquisiti nell'ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.

Il titolare del trattamento è **ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 DI IMOLA**, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore **DOTT.SSA NERI ROSSANA**;

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è **ZAMPETTI MASSIMO**. I riferimenti per contattare il RPD sono i seguenti: **info@privacycontrol.it**.

L'affidatario potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'affidatario è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679.

Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà rivolgere all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

3. L'affidatario è consapevole che l'esecuzione del servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto scolastico o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'affidatario si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
4. L'affidatario, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. L'affidatario dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'affidatario si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso,

contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo, e che l'affidatario è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto scolastico da eventuali pretese e azioni dell'affidatario.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio di Segreteria – Unità Operativa dell'Amministrazione Finanziaria e Contabile ai seguenti recapiti: TEL.: 0542/685100, PEO boic85600p@istruzione.it - PEC boic85600p@pec.istruzione.it

Art. 22 - Pubblicità e trasparenza

Il presente contratto viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale e all'Albo Online del sito istituzionale raggiungibile al seguente link: https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/BOIC85600P/1/IN_PUBBLICAZIONE/0/show

Art. 23 - Foro di competenza

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di BOLOGNA dove ha sede l'avvocatura regionale dello Stato.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'operatore Economico
affidatario
ditta: ESIBIRSI SOC. COOP
c.f. 01463820934
Il Legale Rappresentante

Per la stazione appaltante
ISTITUTO COMPRENSIVO 7 IMOLA -
BOIC85600P
La Dirigente Scolastica
F.to Dott.ssa *Rossana Neri*
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs
82/2005 s.m.i.e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

*Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, l'**Affidatario** dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del presente Contratto.*

Per l'operatore Economico **affidatario**: ditta: ESIBIRSI SOC. COOP - c.f. 01463820934

Il Legale Rappresentante _____